

Sentenza del Tribunale del 1° dicembre 2021 — Team Beverage/EUIPO — Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Causa T-359/20) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Team Beverage – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore TEAM – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2022/C 37/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Team Beverage AG (Brema, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich e N. Achilles, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Germania) (rappresentante: F. Kramer, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 aprile 2020 (procedimento R 2727/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung e la Team Beverage.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Team Beverage AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 255 del 3.8.2020.

Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — KL/BEI

(Causa T-370/20) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Personale della BEI – Stato di salute – Idoneità al lavoro – Assenza ingiustificata – Ricorso di annullamento – Nozione di invalidità – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario – Pagamento retroattivo della pensione d'invalidità – Ricorso per risarcimento danni»)

(2022/C 37/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KL (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e M. Loizou, agenti, assistiti da A. Duron, avvocatessa)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, diretta ad ottenere, in primo luogo, l'annullamento delle decisioni della BEI dell'8 febbraio e dell'8 marzo 2019 con le quali il ricorrente è dichiarato idoneo al lavoro e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019 e, per quanto necessario, della decisione del presidente della BEI del 16 marzo 2020 che le conferma, in secondo luogo, la condanna della BEI al pagamento retroattivo della pensione d'invalidità del ricorrente per il periodo decorrente dal 1° febbraio 2019 e, in terzo luogo, il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a seguito di tali decisioni.